



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **224**

Prot. n. 01/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Art. 39, comma 10, della Legge Provinciale n. 24 del 09 dicembre 1991, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia". Modalità per l'ammissione allo svolgimento delle prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Integrale sostituzione della deliberazione n. 697 dd 03 aprile 2009 e s.m..

Il giorno **16 Febbraio 2015** ad ore **08:12** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**UGO ROSSI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 697 dd 03 aprile 2009 sono stati determinati le modalità per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 39, comma 10, della Legge Provinciale n. 24 del 09 dicembre 1991.

Si rende oggi necessario modificare tali modalità alla luce dell'esperienza maturata al fine di migliorare la formazione dei candidati.

A tal fine si è prevista la possibilità di riconoscere dei crediti formativi ai candidati che abbiano partecipato a corsi facoltativi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso il Servizio Foreste e fauna.

Inoltre si è modificata la prova pratica, articolandola in tre fasi, di cui una consistente nel maneggio in sicurezza delle armi. Per il superamento della prova pratica non è più necessario sostenere positivamente le tre fasi in cui la prova pratica si articola, ma è sufficiente superarne due, di cui una costituita obbligatoriamente dal maneggio in sicurezza delle armi.

Il corretto maneggio delle armi è quindi condizione *sine qua non* per il conseguimento dell'abilitazione.

Restano invariate la prova orale e la prova scritta.

Inoltre l'intera disciplinata è stata rivista e riordinata per renderla più chiara e comprensibile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 697 dd. 03 aprile 2009;
- visti gli atti citati in premessa;
- udita la relazione;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di adottare la disciplina per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio contenuti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente la precedente disciplina contenuta nella deliberazione n. 697 del 03 aprile 2009.

LVA